



COMUNE DI APRILIA

(Provincia di Latina)

C.F.: 80003450592 – P.IVA: 00935550590
PEC: servizio.finanze@pec.comunediaprilgia.gov.it

AVVISO

Nota di chiarimento in ordine al bando per aggiudicazione del Servizio di Brokeraggio Assicurativo - CIG: 668382313A

In ordine al bando di cui all'oggetto, ai sensi dell'Art. 74 del D.Lgs. n. 50/2016, si rende necessario procedere alla pubblicazione della presente nota di chiarimento al fine di rendere edotti gli operatori economici interessati su alcuni aspetti procedurali per l'ammissione delle offerte e la valutazione delle stesse.

Pertanto, a seguire vengono riproposte le richieste di chiarimento pervenute dagli operatori economici e le conseguenti precisazioni e/o interpretazioni che andranno ad integrare, ai sensi del D.Lgs. n. 50/2016, la *lex specialis* del disciplinare.

DOMANDA N° 1

“Si chiede di confermare che il requisito di capacità tecnica di cui al punto 6.2.2 b) del disciplinare di gara possa essere comprovato anche nel caso di servizi a favore di Società a Controllo o Partecipazione Pubblica”.

RISPOSTA INTERPRETATIVA DELLA LEX SPECIALIS DI GARA

In ordine a quanto richiesto il requisito di cui al punto 6.2.2. b) si deve intendere rispettato con riferimento alle sole Pubbliche Amministrazioni (definite secondo quanto stabilito dall'articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196).

Pertanto, ai fini del requisito non valgono le analoghe prestazioni di servizio svolte a favore di società partecipate e/o controllate dalle PP.AA.

DOMANDA N° 2

“Al fine di ampliare il favor participationis alla procedura bandita da codesta Stazione Appaltante ed alla luce di quanto sancito dal DLgs n.50/2016 si chiede di confermare che:

- 1. il requisito relativo all'anzianità d'iscrizione al Registro unico degli Intermediari di anni 5 sia dimostrabile mediante l'istituto dell'avvalimento considerato che la scrivente è iscritta al Rui dal novembre 2011 ed annovera al suo interno figure professionali iscritte da 20 anni nel registro quali broker assicurativi;*
- 2. che il requisito di aver intermediato nel triennio 2013/2015 premi per € 6.000.000,00 sia dimostrabile mediante l'istituto dell'avvalimento;”.*

RISPOSTA INTERPRETATIVA DELLA LEX SPECIALIS DI GARA

In risposta al quesito, preme sottolineare innanzitutto che, come più volte stabilito da plurime sentenze del Consiglio di Stato, il Disciplinare di Gara costituisce *lex specialis* del procedimento

e la sola disciplina che l'amministrazione è tenuta ad applicare. (Consiglio di Stato, sentenze n. 1543/2015, 3150/2014, 2201/2014).

Detto questo, si ricorda che al punto 8), il Disciplinare specifica quanto segue: "(...). Si precisa che in relazione alla natura dell'appalto, ai sensi dell'Art. 89 del D.Lgs.n.50/2016, i concorrenti possono avvalersi dei requisiti di capacità economica e tecnica con esclusione dell'iscrizione al Registro Unico degli Intermediari Assicurativi"

Si sottolinea, altresì, che al punto 6.1), lettera b), viene richiesta l'iscrizione al RUI da almeno 5 anni. Dalla lettura del combinato disposto, si evince la volontà della S.A. di affidare la gestione ad un soggetto che abbia una esperienza più che consolidata nel settore in questione.

D'altra parte, l'esclusione di cui al punto 8), attiene solamente la necessità di essere iscritto al RUI e non anche all'anzianità di iscrizione.

Pertanto, non sembra che l'intenzione paventata dall'operatore, nella fattispecie qui descritta, sia in conflitto con la *lex specialis* del bando di gara.

Stessa conclusione, per quanto concerne il quesito in ordine all'ammontare dei premi intermediati nel triennio 2013/2015.

Al tal fine, si ricorda la necessità inderogabile di produrre tutta la documentazione attestante la legittimità al ricorso di tale istituto giuridico.

DOMANDA N° 3

"Quante cifre decimali verranno prese in considerazione nelle percentuali di cui all'Offerta Economica ?"

RISPOSTA INTERPRETATIVA DELLA LEX SPECIALIS DI GARA

REGOLA INTERPRETATIVA APPLICATA

Qualora una o più società abbiano presentato offerte percentuali con più di 2 cifre decimali, queste sono considerate con solo 2 cifre decimali, attraverso l'utilizzo delle seguenti regole:

- **se il 3° decimale è compreso fra 0 e 4, il 2° decimale rimane invariato;**
- **se il 3° decimale è compreso fra 5 e 9, il 2° decimale viene arrotondato all'unità superiore;**
- **in caso di offerta percentuale pari o inferiore a "0,009", l'offerta si intende pari a "0,01";**

L'applicazione di tale regola interpretativa, si rende necessaria per le argomentazioni di seguito esposte.

In ordine al quesito, occorre innanzitutto sottolineare come né il Disciplinare di Gara, tantomeno il resto della documentazione ufficiale, chiarivano in alcun modo tale aspetto.

La domanda di chiarimenti è stata presentata da un operatore economico in data 06.06.2016 a mezzo PEC e il 07.06.2016, gli uffici comunali comunicavano, sempre a mezzo PEC, che sarebbero state prese in considerazione soltanto n° 2 cifre decimali, limitandosi a rispondere al solo richiedente, come nel caso delle richieste precedenti.

Si prende, pertanto, atto che tale situazione rischia di pregiudicare il regolare svolgimento della procedura di gara, in quanto risulta indubbio come la mancata comunicazione a favore della platea dei partecipanti rischia di ledere seriamente il principio di pari opportunità in senso

sfavorevole per l'operatore economico che abbia presentato l'offerta percentuale nel limite di 2 cifre decimali, secondo quanto riposto a mezzo PEC dagli uffici comunali.

E' infatti palese come l'operatore economico destinatario del chiarimento in questione rischia di subire un pregiudizio sfavorevole in ordine alla valutazione dell'Offerta Economica, in quanto (seppur remota come possibilità) si potrebbe essere in presenza del seguente scenario:

- Ipotesi considerate:**
- la società "X" è l'operatore che ha utilizzato max 2 cifre decimali;
 - tutte le società scelgono di puntare ad una strategia che prevede di ottenere il max punteggio su uno dei due rami/criteri da valutare – servizio "D" rama RCA/ARD;
 - per semplicità si ipotizza che tutte le società presentino la stessa offerta per il servizio inerente i rami "non RCA" – criterio E;

SCENARIO n° 1 - SENZA REGOLA INTERPRETATIVA

SCENARIO N° 1	OFFERTE PRESENTATE		
CRITERI DI VALUTAZIONE	società X	società Y	società Z
	A1	A2	A3
Servizio "D"	0,01	0,00001	0,00001
Servizio "E"	10,25	10,25000	10,25000

	Punteggio MAX	Migliore OFFERTA	Punteggio società X	Punteggio società Y	Punteggio società Z
	B	$C = \text{MIN}(A1,2,3)$	$D1 = B*(C/A1)$	$D2 = B*(C/A2)$	$D3 = B*(C/A3)$
Servizio "D"	15,00	0,00001	0,02	15,00	15,00
Servizio "E"	15,00	10,25000	15,00	15,00	15,00
	Valutazione Finale Off.Econ.		15,02	30,00	30,00

In questa ipotesi di scenario, benché le percentuali presentate per il servizio "D" siano identiche in termini di sostanza economica (poiché produrrebbero differenze di premio minime, ancorché quest'ultime non debbano comunque essere corrisposte dall'Ente Comunale, ma bensì dalle compagnie di assicurazione), il punteggio ottenuto da entrambe le società Y e Z sarebbe pari a "15,00" (punteggio max), mentre la società X, che si è limitata ad inserire solo 2 cifre decimali, otterrebbe un punteggio di soli "0,02". Quindi, la società X, benché abbia presentato un'offerta pressoché simile ai concorrenti, otterrebbe un punteggio minimo, subendo pertanto un forte svantaggio nell'ambito della valutazione complessiva dell'offerta economica.

SCENARIO n° 2 - CON REGOLA INTERPRETATIVA

In questo scenario, si ipotizza di utilizzare la regola interpretativa, al fine di riportare il numero delle cifre decimali a 2, quindi le offerte percentuali pari a "0,00001" (come nello scenario precedente per le società Y e Z) si intendono pari a "0,01";

SCENARIO N° 2	OFFERTE PRESENTATE		
CRITERI DI VALUTAZIONE	società X	società Y	società Z
	<i>A1</i>	<i>A2</i>	<i>A3</i>
Servizio "D"	0,01	0,01	0,01
Servizio "E"	10,25	10,25	10,25

	Punteggio MAX	Migliore OFFERTA	Punteggio società X	Punteggio società Y	Punteggio società Z
	<i>B</i>	$C = \text{MIN}(A1,2,3)$	$D1 = B*(C/A1)$	$D2 = B*(C/A2)$	$D3 = B*(C/A3)$
Servizio "D"	15,00	0,01	15,00	15,00	15,00
Servizio "E"	15,00	10,25	15,00	15,00	15,00
	Valutazione Finale Off.Econ.		30,00	30,00	30,00

Seppur remota come ipotesi di scenario, il blocco alla seconda 2° cifra (secondo la regola interpretativa sopra esposta) garantirebbe comunque alle società Y e Z di valorizzare la propria strategia di offerta, permettendo ad esse di ottenere comunque il punteggio max pari a "15,00", ma al tempo stesso non verrebbe pregiudicata l'assegnazione di punteggio alla società X, che otterrebbe anch'essa il punteggio max pari a "15,00", in quanto l'offerta percentuale di quest'ultima è in pratica identica in termini di sostanza economica.

In conclusione, si rammenta che i chiarimenti e le regole interpretative sopra riportati, costituiscono, ai sensi dell'Art. 74 del D.Lgs. n. 50/2016, parte integrante e sostanziale del *lex specialis* di cui al Disciplinare di Gara.

Il Responsabile del Procedimento
f.to Dott. Francesco Battista